

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004151/2015 - 12.03.2015**  
**alla Commissione**  
Articolo 130 del regolamento  
**Mara Bizzotto (NI)**

Oggetto: Vendita di falso Prosecco in Germania

La rete dei consorzi dei produttori veneti di Prosecco, il vino italiano più esportato nel mondo, lotta da mesi contro la contraffazione e gli usi impropri del suo marchio. Dopo il "Prosek" croato e quello prodotto in Crimea, dopo il falso prosecco distribuito alla spina in Inghilterra e in Canada, adesso Coldiretti rende noto che in Germania, negli scaffali della grande distribuzione, si possono trovare il Kres Secco e il Meer-Secco, vini bianchi di dubbia qualità il cui nome e imballaggio si richiama palesemente al Prosecco veneto.

La Commissione:

- intende fermare la vendita di questo prodotto e imporre alla Germania il ritiro delle bottiglie dell'ennesima imitazione che richiama il Prosecco veneto nell'etichetta e nell'imballaggio, ingannando i consumatori?
- Come intende intervenire per porre fine a tali pratiche e tutelare i produttori veneti?

IT  
E-004151/2015  
Risposta di Phil Hogan  
a nome della Commissione  
(20.5.2015)

Le denominazioni di origine protette (DOP) per i vini come il "Prosecco" beneficiano di un'ampia protezione, anche contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti comparabili o nella misura in cui l'uso di tali denominazioni consenta di sfruttarne indebitamente la reputazione. Le norme UE<sup>1</sup> impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far cessare gli usi illegali delle DOP. Ciascuno Stato membro è tenuto a designare un organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. L'organismo di contatto riceve, e a sua volta trasmette, le richieste di collaborazione finalizzate all'attuazione di controlli nel settore vitivinicolo, soprattutto in caso di frodi o di inosservanza della normativa<sup>2</sup>. L'Italia e la Germania hanno già avuto modo di collaborare, ad esempio nel caso del "Prosecco". Per quanto riguarda gli esempi citati nella presente interrogazione, le autorità tedesche dovrebbero verificare se essi costituiscono un'usurpazione della DOP "Prosecco" e prendere, all'occorrenza, le misure del caso.

---

<sup>1</sup> Articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>2</sup> Articoli 84 e 85 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).